



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direzione generale
Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

Allegato alla determinazione n. 212/7114 del 14.04.2022

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2022

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

TIPO DI INTERVENTO 10.1.5

Conservazione di razze locali minacciate di abbandono

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO SUB CONDIZIONE
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

ANNUALITÀ 2022



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

INDICE

1. FINALITÀ DEL TIPO DI INTERVENTO	4
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3. PRESENTAZIONE SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	4
4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	5
5. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
6. SOGGETTI BENEFICIARI	5
7. PERIODO D'IMPEGNO	5
8. INTERVENTI DEL TIPO DI INTERVENTO	5
9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	6
9.1. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	6
9.1.1. <i>Criteria di ammissibilità relativi al beneficiario</i>	6
9.1.2. <i>Criteria di ammissibilità relativi agli animali</i>	6
9.2. IMPEGNI	8
9.3. ALTRI OBBLIGHI	8
9.3.1. <i>Obblighi di condizionalità</i>	8
9.4. IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ E ALTRI PERTINENTI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 PARAGRAFO 3 DEL REG. (UE) N. 1305/2013	9
10. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO	9
10.1. COMBINAZIONI DI IMPEGNI E COMBINAZIONI DI MISURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL REG. (UE) N. 807/2014	9
10.2. DEMARCAZIONE	9
10.3. CAMBIO INTERVENTO	10
10.4. VARIAZIONE DEL NUMERO DI UBA SOTTO IMPEGNO NEL CORSO DI ESECUZIONE DELL'IMPEGNO	10
10.4.1. <i>Variazione in aumento del numero di UBA sotto impegno</i>	10
10.4.2. <i>Variazione in diminuzione del numero di UBA sotto impegno</i>	10
10.5. OBBLIGO DI PRESENTARE LA DOMANDA ANNUALE DI PAGAMENTO PER LA CONFERMA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO	11
10.6. TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI	11
10.7. ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI	11
10.8. CLAUSOLE DI REVISIONE	11
11. CRITERI DI SELEZIONE	12
12. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	13
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	13
13.1. TIPOLOGIE DI DOMANDA	13
13.2. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	14
13.3. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	14



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

13.4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	15
13.4.1. <i>Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento</i>	16
13.4.2. <i>Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.</i>	16
13.4.3. <i>Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)</i>	16
13.4.4. <i>Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)</i>	17
13.5. COMUNICAZIONE DI CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REG. (UE) N. 640/2014	18
13.6. COMUNICAZIONE DI CESSIONE TOTALE DI AZIENDA E SUBENTRO NELL'IMPEGNO	19
14. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	20
15. RICORSI	20
16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21
17. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	21
18. DISPOSIZIONI FINALI	27
19. ALLEGATI	27



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

1. FINALITÀ DEL TIPO DI INTERVENTO

Il Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono potrà favorire la salvaguardia della diversità genetica nonché la diminuzione del rischio di estinzione delle principali razze autoctone della Sardegna.

Anche la diversità genetica animale rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Il recupero e il mantenimento della biodiversità animale concorre a determinare la salvaguardia degli agroecosistemi e del paesaggio, nonché lo sviluppo dell'economia agricola tipica delle zone rurali. Peraltro le dinamiche di mercato spingono gli allevatori a scegliere le specie e le razze più produttive e standardizzate. Gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione che sia garantita una ragionevole remunerazione nell'impiego delle risorse genetiche locali.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento si applicano alla Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono annualità 2022 con periodo pluriennale d'impegno **dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2025**.

Le presenti disposizioni integrano le istruzioni applicative generali di cui alle Istruzioni Operative emanate dall'Organismo Pagatore (OP) ARGEA n. 7 del 18.02.2022 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022." alle quali si rinvia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle predette Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 7 del 18.02.2022 e alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

3. PRESENTAZIONE SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

La concessione e l'erogazione del sostegno è subordinata alla notifica alla Commissione europea della proposta di modifica del PSR 2014-2022, per l'integrazione, nella sezione 12 "Finanziamento nazionale integrativo", delle risorse regionali stanziare all'articolo 9 comma 6 della Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022).



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, dell'OP ARGEA e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno.

4. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono si applica su tutto il territorio regionale.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria assegnata per il pagamento di tutte le domande di sostegno/pagamento annualità 2022 ritenute ammissibili ammonta a euro 2.500.000,00 ed è assicurata dallo stanziamento, per l'annualità 2022, di cui all'articolo 9 comma 6 della L.R. 9 marzo 2022 n. 3 (Legge di stabilità 2022).

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile ed esclusivamente per gli Interventi 7, 8, 9, 10 e 11 anche gli Allevatori Custodi riconosciuti ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014 e della Determinazione n. 4567/111 del 19.03.2020 che approva il Regolamento per l'attuazione delle norme in materia di Agricoltori e Allevatori Custodi.

7. PERIODO D'IMPEGNO

La durata del periodo di impegno è di tre anni; esso inizia il 15 maggio 2022 e termina il 14 maggio 2025.

8. INTERVENTI DEL TIPO DI INTERVENTO

Il Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono è articolato nei seguenti Interventi:

Intervento 1: Allevamento di bovini di razza Sardo Modicana

Intervento 2: Allevamento di bovini di razza Sardo Bruna

Intervento 3: Allevamento di bovini di razza Sarda

Intervento 4: Allevamento di caprini di razza Sarda Primitiva

Intervento 5: Allevamento di caprini di razza Sarda



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Intervento 6: Allevamento di ovini di razza Nera di Arbus

Intervento 7: Allevamento di equini di razza Cavallino della Giara

Intervento 8: Allevamento di equini di razza Cavallo del Sarcidano

Intervento 9: Allevamento di asini di razza Asino dell'Asinara

Intervento 10: Allevamento di asini di razza Asino Sardo

Intervento 11: Allevamento di suini di razza Sarda

E' consentito aderire contemporaneamente a più Interventi.

9. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

9.1. Criteri di ammissibilità

9.1.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Essere per tutto il periodo d'impegno:

- imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
- oppure in alternativa, ed esclusivamente per gli Interventi 7, 8, 9, 10 e 11, Allevatore Custode riconosciuto ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014; a tal fine il richiedente deve essere iscritto nell'Elenco regionale degli agricoltori e allevatori custodi di cui alla Determinazione n. 4567/111 del 19.03.2020.

9.1.2. Criteri di ammissibilità relativi agli animali

Concorrono al calcolo delle UBA ammissibili al sostegno gli animali (di seguito capi) che presentano contemporaneamente e per tutto il periodo d'impegno le seguenti caratteristiche:

- a) siano allevati nel territorio regionale;
- b) appartengano a una delle seguenti razze:
 1. bovino di razza Sardo Modicana per aderire all'Intervento 1;
 2. bovino di razza Sardo Bruna per aderire all'Intervento 2;
 3. bovino di razza Sarda per aderire all'Intervento 3;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

4. caprino di razza Sarda Primitiva per aderire all'Intervento 4;
 5. caprino di razza Sarda per aderire all'Intervento 5;
 6. ovino di razza Nera di Arbus per aderire all'Intervento 6;
 7. equino di razza Cavallino della Giara per aderire all'Intervento 7;
 8. equino di razza Cavallo del Sarcidano per aderire all'Intervento 8;
 9. asino di razza Asino dell'Asinara per aderire all'Intervento 9;
 10. asino di razza Asino Sardo per aderire all'Intervento 10;
 11. suino di razza Sarda per aderire all'Intervento 11;
- c) siano capi adulti; ai fini del presente bando sono considerati capi adulti quelli appartenenti alle categorie animali definite da AGEA e riportate nella successiva tabella, con i relativi indici di conversione in UBA, e che abbiano l'età indicata nella medesima tabella.

Tabella 1 – Capi adulti che concorrono al calcolo delle UBA ammissibili a premio e relativi indici di conversione in UBA

Capi adulti che concorrono al calcolo delle UBA ammissibili al sostegno		Indice di conversione in UBA
Categoria animale¹	Età	
Vacche da latte	> di 24 mesi	1
Altre vacche		
Bovini da 2 anni e più da macello		
Bovini da 2 anni e più da allevamento		
Tori		
Scrofe di peso > 50 Kg	> di 12 mesi	0,5
Verri	> di 12 mesi	0,3
Ovini – femmine adulte > di 12 mesi	> di 12 mesi	0,15
Ovini – maschi adulti > di 12 mesi		
Caprini – femmine adulte > di 12 mesi		
Caprini – maschi adulti > di 12 mesi		
Equini di età > ai 6 mesi	> di 18 mesi	1
Asini di età > ai 6 mesi		

¹ Per "Categoria animale" si intendono quelle riportate nel QUADRO D – CONSISTENZA ZOOTECNICA della domanda, il cui schema è riportato nell'allegato "Modello domanda Misure agroambientali 2022" alle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 7 del 18.02.2022.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- d) siano iscritti nel pertinente Libro Genealogico detenuto dal competente organismo specializzato riconosciuto;
- e) siano registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN);
- f) siano in allevamenti in cui il beneficiario è proprietario e detentore in BDN.

9.2. Impegni

Per ciascun Intervento ammesso a premio nella domanda di sostegno deve essere rispettato il seguente impegno: allevare un numero di UBA pari a quelle ammesse a premio nella domanda di sostegno per tutto il periodo d'impegno.

Ne consegue, che durante il periodo quinquennale d'impegno, i capi che hanno concorso alla determinazione del numero di UBA ammesse a premio possono essere sostituiti con altri capi in possesso alla data di sostituzione dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 9.1.2 Criteri di ammissibilità relativi agli animali.

9.3. Altri obblighi

9.3.1. Obblighi di condizionalità

Ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa a norma dell'articolo 91 del medesimo Regolamento.

In particolare il beneficiario è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali stabilite con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 di attuazione dell'articolo 23 del predetto D.M..



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

9.4. Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013 come risulta nella 2^a, 3^a, 4^a e 5^a colonna della tabella denominata "Tabella impegni 10.1.5" del paragrafo 8.2.10.3.5.1. del PSR 2014-2022 versione 8.1.

10. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO

10.1. Combinazioni di impegni e combinazioni di misure ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 807/2014

Il richiedente che aderisce al Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono può aderire a tutte le altre Misure/Sottomisure/Tipi di intervento ad animale e a superficie programmate nel PSR 2014-2022 (Tabella 8.1.b) - Combinazione di impegni e combinazione di misure per singolo beneficiario (articolo 11 del Reg. di esecuzione (UE) 808/2014) - del PSR 2014-2022).

Gli impegni del Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono sono combinabili, sugli stessi capi, con gli impegni applicati ai medesimi capi nella Misura 11 Agricoltura biologica e nella Misura 14 Benessere degli animali (Tabella 8.1.a) - Combinazione di impegni e combinazione di misure sulla stessa superficie/capo (articolo 11 del Reg. di esecuzione (UE) 808/2014) - del PSR 2014-2022). Pertanto per lo stesso capo può essere richiesto e ammesso a premio nel Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono e nella Misura 14 Benessere degli animali, nonché considerato valido ai fini del calcolo del premio aggiuntivo nella Misura 11 Agricoltura biologica.

10.2. Demarcazione

Il pagamento per il Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono non si sovrappone con gli aiuti accoppiati del primo pilastro.

Al fine di evitare un doppio finanziamento gli impegni agro-climatico-ambientali previsti dal Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, non possono essere ammessi a finanziamento nell'ambito di interventi ai sensi della L.R. n.16 del 7 agosto 2014. A tal fine gli impegni previsti negli Interventi richiesti nella domanda di sostegno/pagamento del Tipo di intervento non possono



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

essere oggetto delle convenzioni di cui al paragrafo 6 dell'Allegato 1 alla Determinazione n. 4567/111 del 19.03.202, stipulate da Laore Sardegna con Allevatori custodi beneficiari del Tipo di intervento 10.1.5.

Si ricorda che gli impegni agro-climatico-ambientali previsti dal Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono non sono ammissibili al sostegno nell'ambito della Sottomisura 10.2 "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura", Tipo di intervento 10.2.1 "Conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e animali a rischio di erosione genetica." del PSR 2014-2022.

10.3. Cambio intervento

Durante il periodo d'impegno non è consentito cambiare Intervento.

10.4. Variazione del numero di UBA sotto impegno nel corso di esecuzione dell'impegno

10.4.1. Variazione in aumento del numero di UBA sotto impegno

Per ciascun Intervento ammesso nella domanda di sostegno, nel corso di esecuzione dell'impegno, non è consentito aumentare il numero di UBA rispetto a quelle ammesse nella domanda di sostegno, eccetto per gli Interventi 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 per i quali è possibile un incremento nel quinquennio d'impegno fino al 20% del numero di UBA (ampliamento impegno). L'ampliamento impegno è possibile solo nell'ambito delle relative domande di pagamento annuale.

10.4.2. Variazione in diminuzione del numero di UBA sotto impegno

Per ciascun Intervento del Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono ammesso nella domanda di sostegno, non è consentito, nel corso di esecuzione dell'impegno, variare il numero di UBA rispetto a quelle ammesse nella domanda di sostegno.

In caso di variazioni in diminuzione, entro la soglia del 20%, del numero di UBA rispetto a quelle ammesse nella domanda di sostegno è applicata una riduzione graduale nell'anno dell'accertamento e il recupero di tutti gli importi erogati per le UBA non mantenute. I livelli di gravità, entità e durata della riduzione graduale saranno definiti con successivo provvedimento.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

In caso di variazioni in diminuzione oltre la soglia del 20% del numero di UBA rispetto a quelle ammesse nella domanda di sostegno è applicata la decadenza dell'Intervento interessato dalla violazione.

10.5. Obbligo di presentare la domanda annuale di pagamento per la conferma degli impegni assunti con la domanda di sostegno

L'erogazione del sostegno previsto dal Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia è consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo degli anni d'impegno successivi al primo; in tale anno non è riconosciuto il sostegno e il beneficiario deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità e gli impegni che determinano la decadenza del Tipo di intervento. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento nei due anni d'impegno successivi al primo si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti.

10.6. Trasformazione degli impegni

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la trasformazione degli impegni di cui all'art. 14 paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

10.7. Adeguamento degli impegni

Potrà essere consentito l'adeguamento degli impegni ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014. Tale adeguamento potrà consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno (proroga) conformemente al medesimo articolo.

10.8. Clausole di revisione

Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono previste le seguenti clausole di revisione:

1. in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'art. 28, paragrafo 3 del medesimo Regolamento, il presente tipo di intervento dovrà essere adeguato a tali cambiamenti. Tale adeguamento dovrà essere effettuato anche per evitare il doppio finanziamento delle pratiche



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche (articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (UE) n.1305/2013);

2. poiché la durata del periodo d'impegno del contratto agro-climatico-ambientale assunto con il presente bando (dal 15.05.2022 al 14.05.2025) oltrepassa il periodo di programmazione in corso si provvederà all'adeguamento del presente tipo di intervento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui ai punti 1. e/o 2. non sono accettati dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

11. CRITERI DI SELEZIONE

Qualora la dotazione finanziaria assegnata sia insufficiente ad assicurare il pagamento dell'intero importo ammesso di tutte le domande di sostegno/pagamento annualità 2022 ritenute ammissibili, si applicheranno i seguenti criteri di selezione approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 17 ottobre 2019:

- 1) prioritariamente saranno ammessi al sostegno tutti i capi dei seguenti Interventi relativi alle razze con maggiore rischio di abbandono:
 - a) Intervento 1 - allevamento di bovini di razza Sardo Modicana
 - b) Intervento 6 - allevamento di ovini di razza Pecora nera di Arbus
 - c) Intervento 7 - allevamento di equini di razza Cavallino della Giara
 - d) Intervento 8 - allevamento di equini di razza Cavallo del Sarcidano
 - e) Intervento 9 - allevamento di asini di razza Asino dell'Asinara
 - f) Intervento 10 - allevamento di asini di razza Asino Sardo
 - g) Intervento 11 - allevamento di suini di razza Sarda
- 2) secondariamente possono essere ammesse al sostegno, per ciascuna domanda e per ciascuno degli Interventi di seguito riportati, la stessa percentuale di UBA rispetto al richiesto che sarà calcolata sulla base della dotazione finanziaria disponibile dopo l'applicazione del precedente criterio:
 - h) Intervento 2 - allevamento di bovini di razza Sardo Bruna
 - i) Intervento 3 - allevamento di bovini di razza Sarda
 - j) Intervento 4 - allevamento di caprini di razza Sarda primitiva



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

k) Intervento 5 - allevamento di caprini di razza Sarda

La dotazione finanziaria da destinare nell'annualità 2022 all'applicazione del criterio di selezione di cui al punto 2) è calcolata detraendo dalla dotazione finanziaria assegnata al Tipo di intervento 10.1.5 annualità 2022 l'importo richiesto nella stessa annualità per gli Interventi del criterio di selezione di cui al punto 1) come di seguito riportato:

dotazione finanziaria da destinare nell'annualità 2022 agli interventi 2, 3, 4 e 5 = € 2.500.000 - importo richiesto con le domande di sostegno/pagamento annualità 2022 per gli Interventi 1, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

12. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il sostegno è concesso, per la durata di tre anni, sotto forma di pagamento annuale per UBA ammissibile all'aiuto.

L'importo del premio è stabilito in:

- a) Interventi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11: € 200,00 per UBA/anno;
- b) Interventi 4, 5, 6: € 194,00 per UBA/anno.

I premi per gli interventi 4, 5 e 6 compensano "in tutto" i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'esecuzione degli impegni presi in considerazione nel calcolo del premio (compensati). I premi per gli interventi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11 li compensano "in parte" poiché sono stati ricondotti al valore del massimale previsto dall'Allegato II al Regolamento (UE) 1305/2013.

13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

13.1. Tipologie di domanda

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'OP ARGEA ha disposto anche per l'annualità 2022 la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>>². Pertanto le disposizioni impartite dall'OP ARGEA per la <<domanda di pagamento>> con le Istruzioni operative n. 7 del 18.12.2022, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

13.2. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata prima della compilazione della domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'OP ARGEA.

Per l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP ARGEA nelle Istruzioni operative n. 7 del 18.02.2022..

13.3. Compilazione e presentazione delle domande

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati dall'OP ARGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Le domande devono essere indirizzate al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente. Il Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT). L'elenco dei Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con il relativo codice ente, ed i Comuni di competenza, sono riportati nel documento "Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con i relativi Comuni afferenti" che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it. In tale documento è riporta anche la PEC e l'indirizzo di ogni Servizio Territoriale.

² Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 punto 4).



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta con firma autografa dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica (“rilascio” della domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione.

La copia cartacea della domanda rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il CAA al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP ARGEA; il CAA deve rendere disponibile la domanda cartacea per eventuali controlli.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda.

Si ricorda che i richiedenti possono prendere visione e stampare le copie delle domande presentate utilizzando le specifiche funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Nell'Allegato A - Matrice compatibilità animali/interventi sono riportate per ciascuno degli interventi a premio del portale SIAN le categorie animali che possono essere associate e le relative età dei capi per l'ammissibilità al sostegno.

Nell'allegato B – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di sostegno/pagamento, sono riportate le istruzioni per la compilazione delle domande che integrano le istruzioni generali per la compilazione on-line delle domande impartite da AGEA con il “Manuale Operativo Utente Sviluppo Rurale - Compilazione Domande Misure agroambientali zone svantaggiate e Forestazione Reg.1305/2013 – 2022” scaricabile dai CAA autorizzati alla compilazione della domanda dall'area riservata del Portale SIAN www.sian.it.

Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Amministrazione regionale e dall'OP ARGEA ed eventuali adattamenti che si dovessero rendere necessari nell'ambito delle procedure informatiche definite dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

13.4. Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell'OP ARGEA.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

13.4.1. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **16 maggio 2022**.

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento oltre il **16 maggio 2022** (presentazione tardiva della domanda) comporta una riduzione dell'importo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 16 maggio 2022. Le domande rilasciate sul portale SIAN **in data successiva al 10 giugno 2022** sono irricevibili.

13.4.2. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN entro il **31 maggio 2022**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva della domanda iniziale di sostegno/pagamento. Pertanto le domande di modifica presentate dopo il **10 giugno 2022** sono irricevibili.

13.4.3. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)

A decorrere dal 2° anno d'impegno il ritiro parziale della domanda ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 determina l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate al paragrafo 10.4.2.

Come disposto dall'OP AGEA al paragrafo 7.1 delle Istruzioni Operative n. 7 del 18.02.2022, il termine per la presentazione della domanda di ritiro parziale (modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in parte in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014-2022

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dall'OP ARGEA al predetto paragrafo 7.1 delle Istruzioni Operative n. 7 del 18.02.2022, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP ARGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

13.4.4. Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno e pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle domanda di sostegno e pagamento che presentano inadempienze.

L'OP AGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni Operative n. 7 del 18.02.2022 ha stabilito che il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dell'OP ARGEA al predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

domanda che non presentano inadempienze pubblicate da AGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

13.5. Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo specifico Modulo allegato alla predette Istruzioni Operative, disponibile anche sul sito internet della Regione Sardegna (Modulo "Casi di forza maggiore - Istruzioni Operative AGEA 32").

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, devono essere comunicati entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

di farlo. Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione giustificativa, si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP AGEA con le Istruzioni Operative sopra richiamate.

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione giustificativa, deve essere inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato all'OP ARGEA esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it accompagnato da una nota di trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:

- nome e cognome o ragione sociale
- codice fiscale
- numero di domanda
- Servizio Territoriale competente di ARGEA Sardegna

e avente il seguente oggetto:

- PSR 2014-2022 della Regione Sardegna. Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono - Annualità 2022. Comunicazione di caso di forza maggiore e di circostanza eccezionale.

13.6. Comunicazione di cessione totale di azienda e subentro nell'impegno

Il trasferimento degli impegni è consentito esclusivamente in caso di cessione totale dell'azienda.

In caso di cessione totale dell'azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento.

Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede al rifiuto/revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente negli anni precedenti.

La cessione totale dell'azienda e il subentro negli impegni deve essere comunicata al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente entro 30 giorni dalla data di cessione riportata nell'atto di cessione totale dell'azienda. In caso di cessione con più atti i 30 giorni decorrono dal primo atto di cessione dell'azienda. Le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Per comunicare la cessione totale dell'azienda e il subentro nell'impegno il cedente e il cessionario devono compilare e sottoscrivere il Modulo 3.

Il Modulo 3 debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla eventuale documentazione giustificativa, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

14. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e n. 809/2014 e s.m.i.

Per quanto attiene la normativa nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni si applica in particolare il D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le disposizioni regionali riguardanti le riduzioni e le esclusioni per inadempienze degli impegni/criteri/obblighi, di attuazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del predetto D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 saranno emanate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.

15. RICORSI

Avverso gli atti del procedimento (comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli), è ammesso:

1. in via amministrativa:
 - ricorso all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto, avente carattere definitivo;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

2. in via giurisdizionale:

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

Se viene proposto ricorso gerarchico, il relativo esame deve concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che intervenga decisione da parte dell'autorità adita, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto; qualora, invece, intervenga la decisione sul ricorso gerarchico, i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrono dalla comunicazione o piena conoscenza del provvedimento decisivo.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato.

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.

In relazione al trattamento dei dati da parte dell'OP ARGEA, titolare dello stesso, coinvolta nel processo di attuazione della presente misura, si rimanda a quanto illustrato dal medesimo OP al paragrafo 19 “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679” delle Istruzioni operative n. 7 del 18.02.2022.

17. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;

- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;



FONDO EUROPEO AGRICOLA PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 recante "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";
- Decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante "Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154";
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 5465 del 07/06/2018, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 2588 del 20 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Istruzioni Operative di AGEA n. 32 protocollo ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017 recante “Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013”;
- Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 7 del 18.02.2022 recante “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2022”;
- Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 recante “Legge di stabilità 2022”;
- Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 recante “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente “Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente “Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo”;
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 e s.m.i., come modificato in ultimo con la Decisione della Commissione C(2021)8379 del 15.11.2021 che ha approvato l'estensione del programma per gli anni 2021 e 2022 (PSR 2014-2022 - ver 8.1);
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, “Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016. Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Indirizzi attuativi.”;



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017”;
- Decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3434/DecA/41 del 01/10/2020 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto Assessoriale n.1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020”;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 749/DECA/16 del 17.03.2022 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Direttive per l'attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipi di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, 10.1.2 Produzione integrata, 10.1.4 Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica e 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, della Misura 14 “Benessere degli animali”, della Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2022”;
- Decreto dell'Assessora dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1094/DECA/21 del 13.04.2022 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 - Direttive per l'attuazione del Tipo di intervento 10.1.5 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono” - Domande di sostegno/pagamento annualità 2022.”;
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro- Pastorale – Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 N. 5719/145 del 21 aprile 2016, riguardante il PSR 2014/2020 – Misure a superficie e animale (M10-M11- M13-M14- M15). Delega ad ARGEA Sardegna attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante “PSR 2014/2020 - Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR.”;
- Determinazione n. 4567/111 del 19.03.2020 recante “L.R. 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale, marchio collettivo, distretti”. Capo I – “Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna”. – Art. 10 L.R. n. 16/2014 e Art. 12, 13, 14, 15, 16



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S' AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

Direttive di Attuazione L.R. n. 16/2014. Approvazione del Regolamento per l'attuazione delle norme in materia di Agricoltori e Allevatori Custodi.”;

- Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'OP ARGEA Sardegna sottoscritta in data 13 luglio 2020.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura).

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'OP ARGEA.

19. ALLEGATI

Allegato A - Matrice compatibilità animali/interventi

Allegato B - Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di sostegno/pagamento

Modulo 1 - Comunicazione di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 2 - Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 3 – Cessione totale di azienda e subentro nell'impegno



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI